

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1981, N. 3

**Modifiche e integrazioni alle leggi vigenti in materia di
previdenza sociale¹**

TITOLO I

**Modificazioni alla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29,
contenente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori
diretti, mezzadri e coloni**

Art. 1

Al fine di adeguare la pensione indiretta o di reversibilità, prevista dalla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29 e successive modificazioni, al trattamento di pensione erogato dall'I.N.P.S., tramite la gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'importo mensile della pensione medesima è elevato, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1980, a L. 117.750 e, a decorrere dal 1° luglio 1980, a L. 151.900.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, alla pensione saranno applicate le variazioni previste per i corrispondenti trattamenti pensionistici erogati dalla gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

¹ In B.U. 24 marzo 1981, n. 16.

TITOLO II

Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, concernente provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori

Art. 2

*(omissis)*²

Art. 3

*(omissis)*³

Art. 4

*(omissis)*⁴

Art. 5

Il termine transitorio di un anno per la presentazione della domanda, previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni, è riaperto.

Le domande devono essere presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

² Sostituisce l'art. 1 della l.r. 2 gennaio 1976, n. 1.

³ Sostituisce, dal 1° luglio 1980, il primo comma dell'art. 3 della l.r. 2 gennaio 1976, n. 1, come già sostituito dall'art. 3 della l.r. 12 maggio 1978, n. 8.

⁴ Abroga l'art. 4 della l.r. 12 maggio 1978, n. 8.

Entro lo stesso termine è ammessa la presentazione delle domande per i casi di cessazione dalla lavorazione soggetta a rischio in data posteriore al 31 dicembre 1972.

TITOLO III

Modificazioni alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, contenente norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi

Art. 6

La misura della retribuzione convenzionale annua per il calcolo della rendita dovuta ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi, a sensi della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, è elevata, con decorrenza dal 1° luglio 1980, a L. 6.000.000.

La Giunta regionale è autorizzata a non procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dai beneficiari delle rendite integrative di cui agli articoli 1, secondo comma, e 3 della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, per effetto delle variazioni verificatesi nell'ammontare della rendita corrisposta dall'Istituto assicurativo estero o per effetto delle oscillazioni dei cambi monetari intervenute a tutto il 31 dicembre 1980.

TITOLO IV

**Modificazioni alla legge regionale 11 novembre 1971, n. 42,
contenente norme per l'erogazione dell'indennità per
inabilità temporanea assoluta a favore di coltivatori diretti,
coloni e mezzadri**

Art. 7
*(omissis)*⁵

TITOLO V

**Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14,
contenente provvidenze per il riscatto di lavoro all' estero ai
fini pensionistici**

Art. 8
*(omissis)*⁶

Art. 9
*(omissis)*⁷

⁵ Sostituisce, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'art. 2 della l.r. 30 agosto 1975, n. 9, così come sostituito dall'art. 2 della l.r. 23 giugno 1978, n. 10.

⁶ Sostituisce il secondo comma dell'art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

⁷ Sostituisce il quarto comma dell'art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

Art. 10
(omissis)⁸

Art. 11
(omissis)⁹

Art. 12
I contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti a riliquidazione.

TITOLO VI

Norme finanziarie

Art. 13
Le autorizzazioni di spesa previste dalle leggi regionali 14 agosto 1971, n. 29 e successive modificazioni, 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni, 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, sono elevate, in applicazione dei disposti degli articoli precedenti, a decorrere dall'esercizio 1980, a Lire 940.000.000, rispettivamente a Lire 600.000.000 e a Lire

⁸ Sostituisce l'art. 5 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

⁹ Aggiunge un nuovo comma, dopo il terzo comma, all'art. 7 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

153.000.000, e, a decorrere dall'esercizio 1981, a L. 1.300.000.000, rispettivamente a L. 800.000.000 e a L. 193.000.000.

Alla copertura dell'onere complessivo di Lire 464.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e alla maggiore spesa complessiva di Lire 1.064.000.000 a carico dell'anno 1981, si provvede con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per i rispettivi esercizi finanziari.

TITOLO VII

Norme finali

Art. 14

La Giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di Testo unico, con le norme della presente legge, le disposizioni contenute nelle leggi regionali 11 novembre 1971, n. 42, 30 agosto 1975, n. 9, 23 giugno 1978, n. 10, 2 gennaio 1976, n. 1, 12 maggio 1978, n. 8 e 9 dicembre 1976, n. 14.

Art. 15

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
